

Condizioni generali di acquisto

I. Informazioni generali

1. Le seguenti condizioni di acquisto divengono contenuto del contratto d'acquisto senza necessità di alcuna opposizione da parte nostra nei confronti di qualsiasi condizione di fornitura del fornitore o altre limitazioni da egli imposte; per il resto valgono le disposizioni di legge.
2. Le presenti condizioni generali di acquisto sono valide per le società Derin-Holzapfel & Co. Grundbesitz- und Beteiligungs-KG, friedola Gebr. Holzapfel GmbH, Friedola Italia srl e MKT-Mode- und Konfektions- GmbH.
3. Qualsiasi altro accordo, clausola accessoria e modifica necessita di espresso accordo in forma scritta. Richiedono ugualmente la forma scritta tutte le dichiarazioni fornite nell'ambito dell'esecuzione dei contratti di acquisto o secondo quanto stabilito dalle presenti condizioni. La rinuncia al requisito della forma scritta o qualsiasi altra disposizione di forma concordata è possibile solo in casi eccezionali e potrà essere effettuata esclusivamente previo esplicito accordo scritto. Anche una prassi effettivamente diversa non comporta la revoca delle disposizioni di forma.

II. Ordini

Gli ordini e qualsiasi accordo ad essi relativi sono da noi considerati giuridicamente vincolanti solo se compilati sul nostro modulo d'ordine prestampato e provvisti di firma.

III. Tempi di consegna

1. Il termine fissato per la consegna decorre dalla data indicata nell'ordine. Ai fini del rispetto del termine di consegna fa fede l'arrivo della merce presso di noi. Qualora non si sia convenuta una consegna "franco fabbrica", il fornitore è tenuto ad approntare puntualmente la merce tenendo conto dei consueti tempi di carico e spedizione.
2. Se il fornitore non rispetta il termine o la scadenza convenuti, ne risponderà secondo le disposizioni vigenti.
3. In caso di forza maggiore o altri eventi inevitabili (scioperi, agitazioni, ecc.) il fornitore dovrà provvedere al risarcimento dei danni per mora se, al momento del verificarsi della forza maggiore, già si trovava in condizione di mora oppure qualora egli non ci abbia informato tempestivamente per iscritto dell'incombente minaccia di tali situazioni.

IV. Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture dovranno essere inviate a parte via posta in duplice copia. La seconda copia dovrà essere chiaramente contrassegnata come tale. Le fatture non dovranno mai essere allegate alla merce.
2. Le scadenze di pagamento decorrono dal termine di consegna stabilito, non prima del giorno di arrivo della merce e della fattura.
3. Salvo accordi specifici, ci riteniamo autorizzati a scegliere se pagare o entro 14 giorni con sconto 3% o a 60 giorni netto, conteggiando il termine sempre a partire dall'arrivo della merce presso la nostra sede o dalla ricezione della fattura, se questa avviene per ultima.
4. In caso di fornitura difettosa, ci riserviamo il diritto di trattenere il pagamento proporzionalmente al valore sino al perfetto adempimento degli obblighi assunti.
5. Senza la nostra previa autorizzazione scritta, che non abbiamo facoltà di negare ingiustamente, il fornitore non potrà cedere o far recuperare a terzi i propri crediti nei nostri confronti. Qualora il fornitore facesse recuperare da terzi il suo credito con il nostro consenso, non ne deriverà per noi alcun costo.

Marchi innovativi per il vostro successo

Innovative brands for your success

friedola® Gebr. Holzapfel GmbH

living & sports

V. Costi di trasporto e di spedizione

1. Salvo diverso accordo, i costi di trasporto e spedizione sono di norma da intendersi compresi nel prezzo. Lo stesso dicasi per i costi di imballaggio. In caso di consegna "franco domicilio" lo scarico è eseguito a nostra cura e spesa. Se, per le operazioni di scarico, fosse necessario il ricorso a personale specializzato o particolari attrezzature, salvo diversa pattuizione i costi derivanti sono a carico del fornitore.

2. Tutte le spedizioni viaggianti sul territorio federale tedesco sono assicurate da noi. Non rifonderemo pertanto alcun costo di assicurazione. I costi assicurativi derivanti dal trasporto della merce oltre il territorio federale tedesco s'intendono compresi nel prezzo.

VI. Sistema di gestione qualità

1. In materia di forniture, vale la nostra attuale direttiva sulla gestione della qualità. Il fornitore può scaricarla dalla nostra home page (www.friedola.de). Se richiesto, provvederemo ad inviare al fornitore anche copia scritta di tale direttiva.

2. Ci aspettiamo che il fornitore disponga di un efficiente sistema proprio per la gestione della qualità e che, per ciascuna consegna, provveda a documentare adeguatamente l'esecuzione di tutte le verifiche previste dal sistema stesso.

3. Il fornitore garantisce sotto la sua responsabilità che tutte le merci a noi destinate sono state controllate prima della consegna. Il fornitore rinuncia pertanto al controllo delle merci in arrivo ad opera nostra e accetta che la verifica della merce volta ad accertare eventuali vizi avvenga solo subito prima della produzione o della lavorazione. Il fornitore non potrà appellarsi al § 377 del Codice di diritto commerciale tedesco (HGB), anche se non adotta alcun sistema di gestione della qualità o la merce, nonostante il sistema di gestione della qualità da egli adottato, risulti affetta da vizi.

4. A prescindere da ciò, l'obbligo di ispezione e denuncia dei vizi della cosa ha inizio in ogni caso non prima che siano disponibili un regolare avviso di spedizione o una bolla di consegna. Qualora la fornitura comprenda il montaggio, gli obblighi suddetti decorrono non prima del collaudo.

VII. Assenza di vizi della cosa

1. In relazione alla fornitura, il fornitore garantisce per una durata di due anni dall'utilizzo o dalla messa in funzione che l'oggetto della fornitura non presenta vizi che possano pregiudicare l'uso o il funzionamento e che possiede le caratteristiche da egli stesso indicate o garantite.

2. Qualora la merce fornita risultasse difettosa, prima di iniziare la produzione o la lavorazione concederemo al fornitore un'ulteriore opportunità di selezionare e rettificare o fornire in un secondo tempo la merce, a meno che ciò non sia inaccettabile da parte nostra, ad es. per motivi di tempo. Qualora tale adempimento successivo fallisca, nel caso in cui il fornitore non sia in grado di provvedervi o non sia in grado di accogliere subito la richiesta di adempimento, potremo avvalerci della facoltà di recedere dal contratto, rispedire la merce al fornitore a suo rischio e pericolo e rifornirci altrove. Se, alla consegna successiva, la stessa merce risultasse nuovamente difettosa, previa diffida scritta ci riterremo autorizzati a recedere anche da una fornitura fino ad allora non compiuta.

3. In caso di denuncia dei vizi della cosa, il termine di prescrizione per la rivendicazione dei diritti in seguito a vizi è prorogato del tempo trascorso fra la denuncia e la definitiva eliminazione dei vizi.

4. Ci riserviamo la facoltà di imporre per l'elaborazione di eventuali reclami un contributo forfetario pari a € 150,00 per procedura. Tale importo verrà detratto direttamente dal totale in fattura.

5. Nell'ambito delle disposizioni di legge, in particolare di §§ 437, 440, 280 e segg. del Codice Civile tedesco (BGB), il fornitore è inoltre tenuto al risarcimento dei danni. Resta espressamente salvo il diritto al risarcimento dei danni, oltre alle altre rivendicazioni di legge per i vizi della cosa. Ci riteniamo autorizzati a trattenere direttamente dall'importo in fattura l'indennità per risarcimento dei danni risultante dall'analisi oggettiva, anche quella relativa a danni generati dal vizio.

Marchi innovativi per il vostro successo

Innovative brands for your success

friedola® Gebr. Holzapfel GmbH

living & sports

VIII. Assenza di vizi giuridici

Spetta al fornitore garantire che né gli oggetti della fornitura a noi effettuata né il loro utilizzo da parte nostra possano ledere diritti di terzi, in particolare diritti di brevetto o altri diritti di proprietà industriale. In caso di violazione di tali diritti, il fornitore pagherà eventuali tasse di licenza, ci terrà indenni da qualsiasi richiesta di risarcimento per danni e si farà carico del danno a noi recato.

IX. Materiale

1. È fatto divieto al fornitore di utilizzare per scopi diversi da quello previsto, riprodurre o rendere accessibili a terzi descrizioni di procedimento, disegni e ulteriori informazioni da noi affidatigli ai fini della produzione di merci, così come disegni e altri documenti realizzati dal fornitore stesso secondo nostre indicazioni specifiche.

Su richiesta, la suddetta documentazione dovrà esserci restituita senza indugio unitamente a tutti i duplicati e le copie. Qualora non si giunga a una fornitura, il fornitore dovrà senza esortazione provvedere alla relativa riconsegna. Il fornitore è tenuto a considerare la nostra commessa e le attività ad essa connesse come segreto commerciale, impegnandosi a trattarle in maniera confidenziale. Il fornitore risponderà per tutti i danni risultanti dalla violazione di tali obblighi.

2. Litografie, cliché, rulli di stampa, utensili, modelli, forme, ecc. realizzati dal fornitore ai fini dell'esecuzione dell'ordine, diverranno - dietro pagamento - di nostra proprietà, anche restando in possesso del fornitore. Su nostra richiesta, tali oggetti ci dovranno essere consegnati. Lo stesso vale anche per l'insieme dei dati ad essi relativi. Salvo nostra preventiva autorizzazione scritta, al fornitore non è consentito utilizzare i suddetti oggetti o dati per scopi propri o per terzi.

X. Tutela dell'ambiente e disposizioni specifiche del settore

1. Gli standard e le direttive ufficiali in materia di ambiente sono da intendersi come requisito minimo. Se tali standard o direttive ufficiali vengono modificati, il fornitore s'impegna a tenerne conto autonomamente a prescindere da esortazioni da parte nostra.

2. Egli dovrà inoltre rispettare autonomamente tutte le disposizioni specifiche del settore, in particolare quelle vigenti in riferimento all'industria automobilistica e dell'imballaggio.

3. Qualora le disposizioni riguardanti la tutela dell'ambiente o specifiche del settore specifico fossero in contraddizione con requisiti imposti dalla nostra azienda o nel caso in cui sussistano dubbi o incertezze, il fornitore dovrà richiamare per iscritto la nostra attenzione in proposito, attendendo un chiarimento scritto e indicazioni da parte nostra.

XI. Disposizioni speciali in materia di lavoro per conto terzi

1. La materia prima da noi resa disponibile è assicurata a nostre spese.

2. Una miscelazione della materia prima da noi fornita con altre merci del lavoratore conto terzi o del rispettivo cliente non è consentita se non in presenza di nostra esplicita autorizzazione scritta.

XII. Luogo d'adempimento e foro competente, diritto applicabile

1. Luogo d'adempimento per tutte le forniture e i servizi è, salvo diverso accordo nel singolo caso, la sede della nostra società a Meinhard-Frieda. Il foro competente per eventuali controversie è il tribunale di competenza per tale sede.

2. Vale esclusivamente il diritto della Repubblica Federale di Germania, fatto salvo quanto diversamente concordato in casi specifici. È esclusa l'applicazione delle leggi uniformi sulla compravendita stabilite dalla Convenzione dell'Aia e delle disposizioni della Convenzione di Vienna dell'ONU in materia di compravendita.

Marchi innovativi per il vostro successo

Innovative brands for your success

friedola[®] Gebr. Holzapfel GmbH

living & sports

3. Qualora una disposizione contenuta nelle presenti condizioni di acquisto fosse o divenisse legalmente inefficace, essa non pregiudicherà la validità delle rimanenti disposizioni o delle condizioni di acquisto stesse. La disposizione ritenuta inefficace verrà sostituita da una disposizione valida che più si avvicina alla finalità di quella venuta meno.

37276 Meinhard-Frieda, 01 ottobre 2008